

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 44 DEL 27/11/2017

Art. 1 FINALITÀ

1. Il Comune di Melpignano, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità della propria attività istituzionale, disciplina con il presente Regolamento l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione in streaming delle sedute del Consiglio Comunale. 2. Per le medesime finalità di trasparenza e pubblicità, il Comune di Melpignano si riserva la possibilità di riprendere e diffondere in streaming anche altri incontri, iniziative convegno o commissioni ritenuti di particolare interesse pubblico.
2. Le riprese audiovisive e la relativa messa a disposizione online saranno effettuate direttamente dal Comune di Melpignano.
3. Le riprese audiovisive saranno effettuate durante le sedute del Consiglio Comunale e diffuse in diretta streaming attraverso il sito istituzionale del Comune.
4. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 COMPETENZA IN MATERIA DI RIPRESE AUDIO-VIDEO

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'obbligo di fornire, preventiva informativa a tutti i partecipanti alla sedute circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle relative immagini.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale ha il compito di:
 - a. Ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese audio-video in caso di disordini in aula;
 - b. Sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta;
 - c. Vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.
4. All'uopo verranno affissi avvisi chiari e sintetici, indicanti l'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione sui canali comunicativi di cui sopra, all'accesso di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa, al fine di informare i partecipanti, ivi compresi gli eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza.

Art. 3 AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO DELLE STRUMENTAZIONI E RIPRESE AUDIOVISIVE NELLE SEDUTE PUBBLICHE

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune o dal oggetto affidatario del servizio per conto del Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione al Presidente del Consiglio Comunale, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- a. Le modalità delle riprese
- b. Le finalità perseguite
- c. La modalità di trasmissione e diffusione delle relative riprese.

Tale richiesta, datata e sottoscritta, dovrà essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministrazione Comunale di Melpignano – Ufficio Protocollo – Piazza A. Avantaggiato, 1 – 73020, Melpignano (LE) oppure inviata per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it. Le richieste dovranno pervenire entro le ore 12,00 del secondo giorno precedente alla convocazione del Consiglio Comunale e riceveranno risposta, negativa o positiva, tramite indirizzo email o pec indicato necessariamente nell'istanza. La richiesta dovrà riguardare una singola seduta consiliare, motivando la necessità di effettuare delle riprese audio-visive.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la comunicazione, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese. L'eventuale rifiuto dovrà essere motivato da parte del Presidente del Consiglio Comunale.
3. L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a diffondere in diretta le riprese, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva, a rispettare l'essenza ed il significato delle opinioni espresse, a non inserire commenti in sovraimpressione.

Art. 4 RISPETTO DELLA PRIVACY

1. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e su interventi vari ed eventuali pertinenti rispetto alle finalità della stessa seduta consiliare.
2. Le telecamere preposte alle riprese della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi allo spazio riservato al Consiglio Comunale. Tuttavia se un singolo consigliere o partecipante alla seduta non desidera essere ripreso, dovrà esplicitamente richiedere al Presidente del Consiglio l'esclusione della sua immagine dalle riprese.
3. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 1 anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate per almeno 3 anni a far data da ciascuna seduta consiliare su supporti idonei a cura del Servizio Informatico.
4. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto i dati di tale natura più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39, D. Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 5
SICUREZZA DELLE BANCHE DATI E LORO TRATTAMENTO

1. Le operazioni di registrazione video e audio verranno effettuate da un addetto a tal fine individuato e saranno messe a disposizione dei cittadini sia online con fruizione streaming sia in modalità di archivio. Le riprese saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale o su eventuali altri portali che offrono o potranno offrire il servizio di tenuta e gestione delle riprese senza oneri a carico dell'amministrazione, purché tale canale sia raggiungibile tramite un "link" dal sito istituzionale, e rispettando tutta la normativa a tal fine individuata.
2. Titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese è individuato nel Comune di Melpignano.
3. Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del dirigente del servizio competente; di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.
4. Il gestore privato o l'addetto cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.
5. Il soggetto che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella domanda il nome del responsabile del trattamento dei dati.
6. I soggetti esterni all'Ente, autorizzati alle riprese audiovisive dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione, specificando che "La versione integrale del video è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Melpignano".

1. Art. 6
GESTIONE DEI DISSERVIZI

1. I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono in nessun caso essere interrotti, qualora si verificasse un mal funzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa video.
2. Il Presidente del Consiglio, in tali situazioni, dovrà attivarsi a consentire il ripristino dell'operatività nel più breve tempo possibile.
3. Le riprese non possono essere eseguite con altri strumenti esterni.

Art. 7
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e la direttiva emanata dal Garante Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

Art. 8
ENTRATA IN VIGORE

1. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.